

GLI ALTRI SIAMO NOI ODV STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita un'Organizzazione denominata “**GLI ALTRI SIAMO NOI ODV**” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., del Codice civile, della normativa in materia e delle loro eventuali future modifiche.

L'organizzazione, costituita senza personalità giuridica, adotta la qualifica e l'acronimo ODV (Organizzazione Di Volontariato) nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'organizzazione viene costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale, senza finalità di lucro a fini esclusivi di solidarietà e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci.

La sua durata è illimitata.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, anche indirettamente.

Art. 2 – SEDE LEGALE

L'Organizzazione ha sede legale a Cosenza, in Via Alberto Serra, 46.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – SCOPI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione ha lo scopo di operare prevalentemente a favore di persone con Sindrome di Down, pertanto persegue tutte le azioni necessarie ad assicurare loro la maggiore qualità della vita e inclusione sociale possibile.

L'operatività è rivolta, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, a favore di tutte le persone che a qualsiasi titolo vivono una condizione di marginalità sociale a causa della loro disabilità contribuendo al loro benessere biopsicosociale, alla autonomia personale, alla vita indipendente e alla loro piena realizzazione, nel rispetto di tutti i loro diritti.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A tale scopo l'organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

- Prevenire le cause del disagio e promuovere ogni azione tendente al superamento della marginalizzazione e dell'esclusione sociale;
- Raccogliere ed acquisire tutte le conoscenze inerenti l'inclusione sociale delle persone con disabilità e favorire la loro divulgazione tramite la creazione di un centro di documentazione, corsi, stage, ecc.;

- Diffondere la conoscenza e gli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire i soggetti in questione;
- Tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano delle stesse tematiche per promuovere lo scambio di esperienze, coordinare le attività di sensibilizzazione e di advocacy, promuovere attività in rete;
- Realizzare forme concrete di inserimento sociale, lavorativo ed abitativo, di recupero umano e culturale, di professionalizzazione, di specializzazione e similari;
- Intervenire per dare a tutti gli interessati, inclusi i familiari, occasioni di incontro, di scambio di informazioni e di esperienze, favorendo e concretizzando forme di auto mutuo aiuto;
- Promuovere e realizzare percorsi formativi rivolti al sostegno della genitorialità, alla crescita personale e sociale delle persone con disabilità, alla divulgazione dei saperi relativi all'area dell'educazione, all'area sociale e all'area sanitaria anche attraverso la promozione e/o gestione della formazione continua in medicina;
- Gestire direttamente servizi educativi per l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta, servizi diurni, attività di riabilitazione sociale e sanitaria, attività ricreative, culturali, sportive e lavorative, senza scopo di lucro, tendenti al recupero di soggetti con disabilità;
- Realizzare e gestire direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati servizi educativi per l'orientamento e la formazione professionale,
- Promuovere lo sviluppo di forme di cooperazione sociale;
- Promuovere la realizzazione di comunità alloggio, case famiglia, gruppi-appartamento per rispondere alle esigenze residenziali dell'età adulta, come previsto dalle norme vigenti, assumendone, se necessario, la gestione diretta.
- Promuovere la formazione dei giovani alla cultura della solidarietà anche attraverso l'accreditamento dell'ente e la realizzazione di progetti che coinvolgono volontari di Servizio Civile.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione può patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta opportuna dal Comitato Direttivo per perseguire gli scopi anzidetti e reperire i mezzi occorrenti. Può inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, aventi piena pertinenza con gli scopi associativi.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Organizzazione ha facoltà di istituire un numero illimitato di Sedi Operative Distaccate in aree diverse da quella dalla Sede Legale.

Le attività dell'Organizzazione mirano alla tutela della dignità della persona e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Dichiarazione dell'ONU sui diritti umani e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità (Legge 18/2009).

Art. 4 – SOCI, VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Sono ammessi a far parte dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente. Se in qualsiasi momento il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalla normativa, l'organizzazione dovrà integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'organizzazione previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato e comunicato.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione il socio versa la quota sociale annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea, si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Organizzazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci ordinari** sono coloro che: persone con disabilità o loro genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il quarto grado e tutori, si impegnino, nei limiti delle singole possibilità e competenze a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per il perseguimento dello scopo dell'Organizzazione. Hanno diritto di voto e sono rieleggibili alle cariche sociali purché maggiorenni. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota sociale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il socio svolge la propria attività di volontario in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Organizzazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

Il socio ordinario è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta il suddetto Statuto. Il Comitato Direttivo, constatata la presentazione di domanda d'iscrizione, nonché l'avvenuto versamento della rispettiva quota sociale, con delibera, accetta la domanda a socio ordinario.

Il socio può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

I soci aderenti all'Organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Tutti i soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Organizzazione.

Tutti i soci hanno il diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Art. 6 – DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Organizzazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Organizzazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'organizzazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dall'organizzazione.

Art. 8 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Organizzazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente.
- L'Organo di controllo
- L'Organo di revisione

Tutte le cariche assunte da soci in carica sono assolte a titolo gratuito.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote associative, è convocata dal Presidente o da chi ne faccia le veci, mediante:

- avviso scritto consegnato a mano agli associati o in alternativa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede legale almeno 10 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso e, in caso di impedimento, dal Vice presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve essere inoltre convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'Organizzazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, la data, l'ora, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o per lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente;
- nomina e revoca i membri del Comitato Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto gestionale predisposto dal Comitato Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Organizzazione;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- valuta l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Organizzazione e ne devolve il patrimonio, secondo le disposizioni di legge e di quanto previsto all'art. 18 del presente statuto, col voto favorevole di 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare massimo tre deleghe in sostituzione di altri soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Organizzazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 10 – IL COMITATO DIRETTIVO

L'Organizzazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, tra cui il Presidente che ne è membro di diritto.

I componenti del Comitato Direttivo sono nominati dall'Assemblea tra gli associati. Si applica l'art. 2382 del C.C. Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o è richiesta da almeno tre membri del Comitato Direttivo stesso. Nel caso di richiesta di convocazione da almeno tre membri del Comitato Direttivo il Presidente convoca lo stesso entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente i tre membri richiedenti autonomamente convocano il Comitato Direttivo.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- redige e presenta all'assemblea la programmazione annuale sulle attività dell'Organizzazione;
- predisporre e presenta all'assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto gestionale;
- delibera su tutti gli atti e contratti inerenti attività non ricomprese nella programmazione annuale;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.
- delibera su eventuali regolamenti interni;
- delibera su proposta proveniente dagli associati afferenti ad un'area territoriale l'attivazione o lo scioglimento di sedi operative distaccate.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, il Vice Presidente, nominato fra i membri del Comitato Direttivo.

Ai componenti del Comitato Direttivo, in quanto amministratori dell'organizzazione, si applicano le norme sul conflitto d'interesse e responsabilità di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs 117/17.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Organizzazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Organizzazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente convoca l'assemblea dei soci ed il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'organizzazione, dispone dei fondi sociali nell'ambito e secondo le indicazioni e le deliberazioni del Comitato Direttivo.

In caso di dimissioni, revoca o decesso del Presidente il Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni e convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente da tenersi entro i 60 giorni successivi.

In tali casi, il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del Comitato Direttivo in carica.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti nominati dall'Assemblea. La nomina è comunicata dal Presidente dell'Organizzazione agli interessati; gli stessi dovranno dichiarare la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio o rendiconto gestionale del terzo esercizio. I componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente effettivo, questi è sostituito dal supplente più anziano di età fino alla successiva riunione dell'Assemblea che provvede all'integrazione dell'organo di controllo. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.

I componenti dell'organo di controllo non possono far parte dell'Assemblea né del Consiglio Direttivo alle cui riunioni debbono intervenire.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo dichiara decaduti i propri componenti che si vengono a trovare nelle situazioni di cui al comma 6 del presente articolo.

L'organo di controllo dichiara, infine, decaduto il proprio componente che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni dell'organo di controllo o dell'Assemblea o a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Il componente dell'organo di controllo dichiarato decaduto, ai sensi del comma precedente, non può essere nominato negli organi dell'Organizzazione per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.

Igs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti.

Le deliberazioni dell'organo di controllo sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi dell'organo di controllo e dei singoli componenti, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura dell'organo di controllo medesimo, nella sede dell'Assemblea.

I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 14 – I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Organizzazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- da erogazioni liberali e contributi da parte di soci e di altri soggetti privati;
- dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di idee specifiche e documentate o progetti;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da beni immobili;
- da beni mobili in possesso dell'organizzazione come da inventario;

- dai proventi di sottoscrizione, manifestazioni ed altre iniziative e attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'organizzazione o da altri in suo favore;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'organizzazione.

I fondi dell'organizzazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le Leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'organizzazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 15 – PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Comitato presenta all'Assemblea dei soci, prima dell'inizio dell'esercizio, il Programma annuale delle attività comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario di riferimento.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato Direttivo predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio di esercizio o il rendiconto gestionale dell'anno finanziario precedente, nonché le eventuali variazioni al programma annuale delle attività.

L'organizzazione adotta il Bilancio sociale su base volontaria e deliberazione dell'Assemblea ovvero per obbligo di legge nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/17.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Comitato Direttivo che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede legale.

Il Comitato direttivo delibera il regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, affidati al Presidente o a suo delegato, se nominato dal Comitato anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Comitato Direttivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

Art. 16 - SEDI OPERATIVE DISTACCATE

La costituzione di sedi operative distaccate avviene su precisa richiesta dei soci provenienti da una specifica area territoriale e deliberata dal Comitato Direttivo che nomina un responsabile tra i soci.

Il responsabile di sede operativa, partecipa ai lavori del comitato direttivo dell'Organizzazione; è delegato alla esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo ed è coadiuvato nella gestione della sede operativa dai soci del territorio.

Qualsiasi atto o accordo non autorizzato dal Comitato Direttivo è da considerarsi sotto la piena responsabilità personale di chi lo stipula.

Le sedi operative distaccate sono tenute al rigoroso rispetto del presente Statuto, dei regolamenti emanati, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Le sedi distaccate non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, pertanto il bilancio è unico. Le sedi distaccate possono organizzare attività promozionali, di volontariato, di raccolta fondi e materiali sul loro territorio e realizzare specifici progetti.

Tutta l'attività delle sedi distaccate è parte integrante del programma delle attività dell'Organizzazione. Le quote associative confluiscono tutte alla Sede Legale che provvede a riconoscere per ciascuna sede operativa un quota proporzionale alla sua consistenza.

Le sedi operative distaccate sono finanziate per le loro attività dalla Sede legale, la quale destina un importo almeno pari a quanto incassato per donazioni, contributi e iniziative riferibili alla sede distaccata stessa.

Art. 17 – MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci in regola e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 18 – SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli soci convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Organizzazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del D. Lgs 117/17, e salva diversa disposizione di legge, sarà effettuata in favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice del terzo settore, nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di Associazioni.